Protocollo d'Intesa

tra

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI
E SPERIMENTALI

e

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

Sottoscritto a
Desenzano del Garda (BS), il 11 aprile 2026

FISPES
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

AiCS
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - APS

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito: FISPES), con sede in Roma, Via Delle Tre Fontane 27- Codice Fiscale 97626110585, nella persona del Presidente pro tempore Mariano Salvatore domiciliato per la carica presso la Sede Legale della FISPES suddetta

e

L' Associazione Italiana Cultura e Sport (di seguito: AICS), con sede in Roma Via Barberini n. 68, nella persona del Presidente pro tempore On. Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente suddetto,

Premesso che

- il CIP ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità;
- la FISPES è una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai fini sportivi dal CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica per la gestione delle seguenti Discipline paralimpiche e sperimentali:
  - Atletica Leggera praticabile da persone deambulanti e non, di tutte le disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo relazionali lievi;
  - Rugby in Carrozzina, riservata a persone non deambulanti con lesioni equiparabili alla tetraplegia;
- la FISPES è presente ed agisce su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie delegazioni regionali;
- l'AICS è un'associazione senza scopo di lucro con norme statutarie e regolamenti, che si ispirano al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
- l'AICS è riconosciuta dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica;
- l'AICS è presente e agisce su tutto il territorio attraverso i propri Comitati

Considerato che

la FISPES e l'AICS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione Italiana;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la firma della presente Convenzione le Parti intendono collaborare, ognuno per i propri fini istituzionali, alla crescita e allo sviluppo delle discipline della Para – Atletica, del Rugby in carrozzina e di eventuali altre discipline sportive paralimpiche sperimentali o promozionali, nell'interesse dei praticanti.

Le Parti si impegnano, anche attraverso un'azione sinergica tra le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie a:

- sviluppare la pratica dell'attività sportiva a tutti livelli delle discipline oggetto della presente convenzione, organizzando, laddove possibile, in modo congiunto, attività sportive nazionali e regionali integrate al fine di favorire l'accesso di persone con disabilità a percorsi di promozione alle discipline paralimpiche FISPES;

- promuovere percorsi culturali attraverso la formazione, la conoscenza, la divulgazione, nonché lo sviluppo;

- Implementare l'attività di promozione sportiva per bambini con disabilità dai 6 ai 13 anni tramite la collaborazione tra AICS e i progetti promozionali della FISPES.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1 La FISPES è istituzionalmente, deputata, su delega del CIP, a promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere l'attività sportiva sul territorio italiano di alcune discipline sportive per persone con disabilità

2.2 Per tali discipline è fatta salva la facoltà dell'affiliazione sia con la FISPES che con l'AICS, nonché la reciproca partecipazione dei rispettivi Atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti, la quale sarà regolata come di seguito.

La Società affiliata ad AICS, che, per la prima volta e senza esserlo mai stato in passato, scelga di affiliarsi anche alla FISPES, verserà la quota di affiliazione alla FISPES con una riduzione del 50%. Tale agevolazione è riconosciuta anche alla Società affiliata alla FISPES che scelga di affiliarsi ad AICS. Negli anni successivi, dovrà essere corrisposto l'intero importo di riaffiliazione senza possibilità di riduzione.

2.3 La Società affiliata AICS che intenda affiliarsi anche alla FISPES, dovrà accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni emanati dalla Federazione, con particolare riferimento, quando previsto, all'obbligo di avere nel proprio organico un Tecnico in possesso del Brevetto rilasciato dalla FISPES. Altresì, solo in fase di prima affiliazione, sarà possibile anche alle Società AICS di affiliarsi con l'impegno di regolarizzare la mancanza di una figura tecnica brevettata, entro la data di apertura della campagna di riaffiliazione per l'anno successivo alla prima affiliazione.

2.4 I tesserati FISPES, che abbiano già ottenuto la classificazione, possono partecipare alle Manifestazioni sotto l'egida dell'AICS in virtù del proprio tesseramento presso l'AICS, oppure tramite la propria Società FISPES, se affiliata all' AICS.

2.5 Sia i termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano", per tutte le categorie, nonché "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", con riferimento all'attività internazionale, possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISPES; l'AICS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali AICS", "Campione Nazionale AICS" e "Rappresentativa Nazionale AICS" per le attività svolte a livello internazionale.

2.6 L' AICS o una Società ad essa collegata può organizzare in autonomia manifestazioni competitivo-agonistiche autonomamente previo il rispetto dei Regolamenti Federali FISPES e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della Società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

2.7 I tesserati con AICS per le attività paralimpiche della FISPES, previa autorizzazione, possono partecipare alle Manifestazioni FISPES ed essere inseriti in classifica a parte.

2.8 Tutti i partecipanti alle Manifestazioni della FISPES, compresi i tesserati AICS, devono essere in regola con le Norme per la tutela sanitaria, essere in possesso di copertura assicurativa ed avere tessera di appartenenza valida per l'anno in corso.

2.9 I Calendari Gare della FISPES e dell'AICS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FISPES comunica all' AICS il Calendario dei propri Campionati Federali, delle manifestazioni territoriali e delle attività promozionali itineranti, non appena esse vengano stabilite e vi include, su richiesta, le date delle manifestazioni dell'AICS.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FISPES riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le Norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali.

3.2 L'AICS, qualora organizzi Corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative, nell'eventualità che si ritenga necessario, verrà costituito, di volta in volta e in comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese che preveda anche le modalità di gestione di eventuali avanzi o disavanzi.

Articolo. 5 - Durata

5.1 La presente convenzione ha validità sino al 31/12/2028, ossia alla scadenza del quadriennio paralimpico, salvo disdetta anticipata di una delle Parti, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno tre (3) mesi prima della decorrenza della cessazione del rapporto.

5.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Desenzano del Garda lì, 11 aprile 2026

Il Presidente AICS
BRUNO MOLEA

Il Presidente FISPES
MARIANO SALVATORE